

## Capitolo 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI ED ASPETTI METODOLOGICI

#### 2.1 Norme dell'Unione Europea

Nell'ambito delle politiche di conservazione adottate dall'Unione Europea, Rete Natura 2000 è il principale strumento per la tutela della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine sia degli habitat naturali e seminaturali che delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente interconnesso dal punto di vista funzionale:

Obiettivo della Rete è garantire una continuità minima nella funzionalità ecologica degli habitat indicati in Direttiva (All. I e II) e quindi assicurare la sopravvivenza di popolazioni animali e vegetali tutelandone l'area minima vitale e riducendone la frammentazione.

La Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura in un'ottica di convivenza possibile con *"le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali"* (Art. 2). La stessa Direttiva riconosce inoltre il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e ambiente.

Sulla base delle liste dei siti nazionali proposte dagli Stati membri (p.S.I.C.), la Commissione Europea ha adottato con una decisione per ogni regione biogeografica la lista dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). Le liste dei S.I.C. saranno periodicamente aggiornate dalla Commissione sulla base delle banche dati inviate dagli Stati membri una volta l'anno. A livello comunitario l'approvazione dei S.I.C. per la regione biogeografia continentale, è avvenuta con la Decisione della Commissione C/2004/4031 del 7 dicembre 2004, grazie alla quale si abbandona definitivamente la denominazione per i Siti Natura 2000, p.S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario proposti).

I Siti di Importanza Comunitaria ricadenti all'interno dei confini amministrativi del Parco nazionale dell'Appennino toscano-emiliano appartengono interamente alla regione biogeografica continentale, sia per il versante toscano che per quello emiliano.

La prima Decisione che ha designato tali Siti per la regione biogeografica continentale è del 7.12.2004. Tale Decisione conferma per l'Emilia-Romagna i S.I.C. precedentemente individuati dal Ministero dell'Ambiente (D.M. del 3.4.00) e dall'Amministrazione Regionale (Delib. G.R. n. 2042 del 2000, n. 1242 e n. 1333 del 2002, n. 2776 del 2003). Anteriormente a questa Decisione i siti sono sempre citati come "S.I.C. proposti" o "p.S.I.C."

La successiva Decisione del 13.11.2007 ha integrato e modificato l'elenco dei S.I.C. della Regione biogeografica continentale e recepisce per l'Emilia-Romagna quanto indicato dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 e n. 456 del 2006.

La più recente Decisione inerente la regione biogeografica continentale risale al 12.12.2008 e rispetto alla precedente non presenta elementi di novità rispetto ai S.I.C. dell'Emilia-Romagna precedentemente proposti. Altre importanti Decisioni sono state:

- Decisione della Commissione 2009/93/CE del 12 dicembre 2008 che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale - notificata con il numero C(2008) 8039.
- Decisione della Commissione 2008/25/CE del 13 novembre 2007 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale - notificata con il numero C(2007) 5403.
- Decisione della Commissione 2004/798/CE del 7 dicembre 2004 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale - notificata con il numero C(2004) 4031.

## **2.2 Norme dello Stato Italiano**

Nel quadro normativo nazionale il recepimento della Direttiva Uccelli è avvenuto con Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" mentre il recepimento della Direttiva Habitat con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, successivamente modificato con D.M. del 20 gennaio 1999 (modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat degli All. A e B D.P.R. 357/97) e D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

A seguito all'ingresso nella UE della Bulgaria e della Romania con D.M. 11 giugno 2007 è stato nuovamente modificato l'elenco degli allegati (A, B, D, E) del D.P.R. 357/9

Con Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" è stato approvato il primo supporto tecnico-normativo all'elaborazione di appropriate misure di conservazione, tra cui i Piani di Gestione per i siti Natura 2000" da parte delle Regioni e delle Province Autonome.

Con Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)" sono state definite le misure generali di conservazione per le Z.P.S. e si è stabilito che all'occorrenza devono essere adottati specifici Piani di Gestione per le aree Z.S.C./Z.P.S., in adempimento dell'Art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I criteri minimi uniformi hanno lo scopo di garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l'adeguatezza della gestione di questi sito sull'intero territorio nazionale. L'individuazione e l'approvazione dei criteri minimi uniformi è stata realizzata pertanto allo scopo di assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario, nonché per stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per i cui siti sono stato designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli.

### **2.3 Norme della Regione Emilia Romagna**

In Regione Emilia-Romagna, per quanto concerne l'istituzione e gestione dei Siti Rete Natura 2000, sono di riferimento la L.R. n. 7/04 "*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali*" e la L.R. n. 6/05 "*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000*" e successive modifiche ed integrazioni.

Il Titolo I della L.R. 7/04 disciplina le procedure di adozione delle misure di conservazione previste dalla Direttiva Habitat "*Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la Rete Natura 2000 in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997*" ed in particolare l'Art. 3 prevede l'affidamento alle Province e agli Enti gestori delle aree protette dell'adozione delle misure di conservazione necessarie per i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei rispettivi territori di competenza. Lo stesso articolo sancisce che, all'occorrenza,

le Province e gli Enti gestori approvino specifici Piani di Gestione che, qualora comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazioni del territorio secondo le modalità della L.R. n. 20/00 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", devono prevedere la consultazione delle associazioni interessate. Nel caso dei Parchi nazionali le competenze delle Province sono esercitate dalla Regione.

Con la Deliberazione della Giunta n. 512 del 20 aprile 2009 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree S.I.C. e Z.P.S. della Regione Emilia-Romagna" la Regione ha proposto delle modifiche ai perimetri dei S.I.C. e delle Z.P.S.

In questa fase transitoria, precedente la ratifica delle modifiche proposte, è fatto salvo il regime di salvaguardia dei nuovi territori proposti, mentre le modifiche volte a ridurre i siti non hanno valore sino al completamento dell'iter delle nuove proposte. Attualmente, le riduzioni sono da ritenersi formalmente accolte per quanto riguarda la designazione come Z.P.S. in quanto, in data 11 agosto 2009, esse sono già state ratificate da parte del Ministero; per quanto riguarda i S.I.C. è invece necessaria anche una ulteriore successiva valutazione da parte della Commissione Europea che si esprimerà in merito attraverso le proprie "Decisioni". Queste modifiche non riguardano i siti interni al Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano o parzialmente ricompresi nel suo territorio.

Si riporta di seguito una rassegna degli atti attraverso i quali è stata modellata la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna; quanto segue è già stato recepito dal Ministero dell'Ambiente e dall'Unione Europea e compare nelle più recenti liste approvate rispettivamente con Decreti Ministeriali e con Decisioni della Commissione UE.

- Deliberazione G.R. n. 1242 del 15/07/02: *“Approvazione dell’elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate o da designare come p.S.I.C., ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”*;
- Deliberazione G.R. n. 1333 del 22/07/02: *“Modifica dell’elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate o da designare come p. S.I.C., ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”*;
- Deliberazione G.R. n. 1816 del 22/09/03: *“Aggiornamento dell’elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate o da designare come Z.P.S., ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”*;
- Deliberazione G.R. n. 2776 del 30/12/03 (BUR n. 18 del 4/02/04): *“Ampliamento del Sito di Importanza Comunitaria denominato ‘Fiume Taro da Fornovo di Taro a ponte della ferrovia MI - BO’”*;

- Determinazione D.G. n. 4171 del 31/03/04: *"Elenco dei comuni interessati dalle aree denominate p.S.I.C. e dalle aree denominate Z.P.S. e elenco dei relativi fogli catastali. Revisione e approvazione dei nuovi elenchi"*;
- Deliberazione G.R. n. 167 del 13/02/06: *"Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree S.I.C. e Z.P.S. della Regione Emilia-Romagna"* (B.U.R. n. 41 del 15.3.06);
- Deliberazione G.R. n. 456 del 03/04/06: *"Modifica dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree S.I.C. e Z.P.S. della Regione Emilia-Romagna"* (B.U.R. n. 58 del 26.4.06). La modifica riguarda unicamente il S.I.C. - Z.P.S. IT4070010 "Pineta di Classe" della Provincia di Ravenna;
- Deliberazione G.R. n. 1435 del 17/10/06: *"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e ss. mm."*;
- Deliberazione G.R. n. 1935 del 29/12/06: *"Rettifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e ss. mm."*;
- Determinazione n. 5188 del 27/04/07: *"Elenchi dei Comuni e dei Fogli catastali interessati dai S.I.C. e dalle Z.P.S. della Regione Emilia-Romagna"*;
- Deliberazione G.R. n. 1191 del 24/07/07: *"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei S.I.C. e delle Z.P.S. nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'Art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04"*;
- Deliberazione G.R. n. 1288 del 27/08/07: *"Modifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss. mm."*
- Deliberazione G.R. n. 1224 del 28/07/08: recepimento D.M. n. 184/07 *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a zone di protezione speciale (Z.P.S.). Misure di conservazione gestione Z.P.S., ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e ss. mm. e D.M. del 17/10/07."*

## **2.4 Norme della Regione Toscana**

La politica regionale ed il quadro normativo della Regione Toscana, in tema di conservazione della biodiversità risulta assai articolato.

Nel 1996 la Regione Toscana ha individuato, cartografato e schedato i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale. Oltre a tali S.I.C. e Z.P.S. nell'ambito dello stesso programma sono stati individuati i "Siti di Interesse Regionale" (S.I.R.) e i "Siti di Interesse Nazionale" (S.I.N.). L'individuazione di queste ulteriori aree (S.I.R. e S.I.N.) ha rappresentato un approfondimento regionale del quadro conoscitivo.

Con L.R. n. 56 del 6 aprile 2000 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (...)" la Regione Toscana ha approvato una legge per la tutela della biodiversità riconoscendo il ruolo strategico dei Siti di importanza comunitaria, nazionale e regionale. Nell'ambito di tale legge sono state individuate nuove tipologie di habitat e nuove specie, considerate di elevato interesse regionale, non ricomprese negli allegati delle direttive comunitarie. In tale contesto le diverse tipologie di siti (S.I.C., Z.P.S., S.I.R., S.I.N.) sono state complessivamente classificate quali Siti di Importanza Regionale (S.I.R.). Con il termine Siti di Importanza Regionale si indicano pertanto i siti classificati come di Importanza Comunitaria (S.I.C.), le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed il sistema di Siti di Interesse Regionale e di Interesse Nazionale. Tale legge estende a tutti i Siti di Importanza Regionale le norme di cui al D.P.R. 357/97 e ss. mm.

La L.R. 56/2000 si inserisce in quadro di riferimenti normativi regionali piuttosto complesso ed articolato:

- Decisione G.R. n. 16 del 9/12/97, riguardante determinazioni relative alle modalità e procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat in Toscana;
- Delibera C.R. n. 342 del 10/11/98, di approvazione dei siti individuati con il Progetto Bioitaly;
- Delibera G.R. n. 1437 del 23/11/98, di designazione come Z.P.S. di siti classificabili di importanza comunitaria compresi nelle aree protette;
- Art. 81 del Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Delibera C.R. n. 12. del 25/01/00;
- Delibera C.R. n. 98 del 10/04/01, di modifica della L.R. 56/2000;
- Delibera C.R. n. 18 del 29/01/02, di individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell'allegato D.
- Delibera G.R. n. 1148 del 21/10/02, relativa alle indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico;

- Delibera G.R. n. 1328 del 02/12/02, di individuazione come zona di protezione speciale (Dir. 79/409/CEE) del sito di importanza regionale S.I.R. 118 Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna;
- Delibera C.R. n. 6 del 21/01/04, con la quale si approvano le modifiche dei perimetri dei S.I.R. e si istituiscono 26 nuove Z.P.S.;
- Delibera G.R. n. 644 del 05/07/04, approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei S.I.R.;
- Delibera G.R. 22/11/04, n. 1175 L.R. 56/2000 – Art. 12 comma 1 lettera E – “*Definizione dei requisiti strutturali dei centri previsti dall’Art. 9, nonché dei requisiti organizzativi e strutturali dei soggetti gestori dei centri stessi*”;
- Capo XIX della L.R. n. 1 del 03/01/05, Norme per il governo del territorio di modifica degli articoli 1 e 15 della L.R. 56/2000;
- Delibera C.R. n. 68 del 19/07/05 – L.R. 56/2000 – aggiornamento dell’allegato A punto 1 “*Lista degli habitat naturali e seminaturali*”;
- Delibera G.R. n. 923 del 11/12/06 - Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 come modificato con il D.P.R. 120/2003;
- Delibera G.R. n. 109 del 19/02/07 - Ampliamento delle zone di protezione speciale (Z.P.S.) dell’Arcipelago Toscano;
- Delibera G.R. n. 572 del 30/07/07 – D.G.R. n. 923/2006 recante approvazione delle misure di conservazione per la tutela delle Z.P.S. Integrazione del punto 11 dell’allegato 1 in materia di cave;
- Delibera C.R. n.80 del 24/07/07 – L.R. 56/2000. “*Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e modifica dell’allegato D (Siti di Importanza Regionale)*”;
- Delibera G.R. n.454 del 16/06/08 – D.M. 17.10.2007 del Ministero dell’Ambiente – “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.). Attuazione*”.

I contenuti della L.R. 56/2000 sono risultati innovativi nel panorama normativo regionale italiano, con particolare riferimento alla sua natura di “Direttiva Habitat” Toscana.

La legge regionale della Toscana ha infatti ampliato la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario a quelle “di interesse regionale”, traducendo in tutela attiva le informazioni, relative a specie e habitat, derivanti dalla banca dati naturalistica della Toscana (progetto RE.NA.TO: Repertorio Naturalistico Toscano). La presenza di aree con esclusiva presenza di specie

ed habitat di interesse regionale ha condotto anche all'istituzione di Siti esclusivamente di importanza regionale.

Con Deliberazione di Consiglio 68/2005 gli habitat di interesse regionale sono stati oggetto di un primo aggiornamento che ha riguardato in particolare l'inserimento, nell'allegato A1, degli habitat marini.

La presenza di habitat e specie di flora e fauna di interesse regionale, inseriti negli allegati alla L.R. 56/2000., quali elementi aggiuntivi alle liste delle Direttive Habitat e Uccelli, ha costituito un elemento in grado di meglio tutelare il patrimonio di biodiversità della Regione Toscana. La tutela delle specie e degli habitat di interesse regionale costituisce infatti un elemento obbligatorio ed aggiuntivo nell'ambito della redazione degli studi di incidenza di piani e/o progetti o nella realizzazione degli eventuali piani di gestione dei Siti.

La definizione e la traduzione normativa delle "aree di collegamento ecologico funzionale", dei "geotopi di Importanza Regionale", dei "centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche" ed i rapporti con le procedure di VIA e incidenza hanno costituito alcuni elementi caratterizzanti la nuova norma regionale.

Strumento importante per la conservazione della biodiversità a scala vasta è risultata la Deliberazione di Giunta Regionale 21 ottobre 2002, n. 1148 contenente indicazioni tecniche, elaborate da un gruppo di esperti italiani, per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico.

Primi strumenti relativi alle misure di conservazione sono stati approvati in Toscana con la Deliberazione di Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 644 "Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei S.I.R.", quali indirizzi della Regione, in termini di conservazione dei Siti, espressamente rivolti alle Province.

Successivamente alla prima Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 923 "Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale", sono quindi state approvate, con Deliberazione di G.R. 16 giugno 2008, n. 454, le misure minime di conservazione comuni a tutte le Z.P.S. conseguenti al D.M. nazionale.

La cogenza delle norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei S.I.R., approvate con Deliberazione di G.R. 644/2004, è stata ottenuta anche attraverso il loro recente inserimento nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana approvato in data 24 luglio 2007. In tale contesto le misure di conservazione hanno costituito elementi vincolanti all'interno dei diversi ambiti di paesaggio.

A tale quadro normativo vanno inoltre aggiunti i Piani di Gestione realizzati per alcuni Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare i Piani di Gestione dei Siti, ricompresi nel territorio del Parco nazionale, Monte La Nuda – Monte Tondo (MS) e Monte Castellino – Le Forbici in provincia di Lucca.

L'elenco completo e aggiornato dei siti presenti in Toscana è contenuto nell'Allegato D della Deliberazione di Consiglio Regionale 80/2007, che ha modificato l'Allegato 2 della Del. C.R. 6/2004.

In Toscana, la rete di Siti Natura 2000 e di Siti esclusivamente regionali, complessivamente indicati come Siti di Importanza Regionale dalla L.R. 56/2000, è oggi costituita da 161 aree tra S.I.C., Z.P.S. e S.I.R. (esclusivamente di interesse regionale), estesi su una superficie complessiva di 317.860 ettari (pari al 13,8% del territorio regionale). In particolare si tratta di 140 S.I.C./Z.P.S., talora anche parzialmente sovrapposti, e 21 Siti di Interesse Regionale, cioè siti esterni alla Rete Natura 2000 ma caratterizzati da habitat e specie di interesse regionale.

A livello regionale quindi il Sistema Natura 2000, ampliato ai siti regionali, contribuisce alle politiche regionali di tutela della biodiversità attraverso:

- l'implementazione della Rete e delle misure di conservazione negli strumenti di pianificazione territoriale (PIT, PTC, Piani Strutturali, ecc.);
- la realizzazione di progetti di rete ecologica alla scala provinciale e/o comunale;
- l'applicazione dello strumento della valutazione di incidenza per piani e progetti;
- le implicazioni nell'ambito delle procedure di VIA/VAS all'interno o in aree prossime ai dei Siti Natura 2000;
- la realizzazione di eventuali piani di gestione e altre misure di conservazione;
- la tutela diretta di habitat e specie;
- la realizzazione di progetti di conservazione;
- l'individuazione di centri di conservazione ex-situ della flora e della fauna;
- la realizzazione di interventi, monitoraggi e ricerche nell'ambito dei Siti Natura 2000 mediante finanziamento regionale annuale;
- la valorizzazione dello strumento di Piano di sviluppo rurale 2007-2013.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta possibile affermare che gli indirizzi di conservazione fissati da Rete Natura 2000 costituiscono oggi una parte preponderante, assieme al sistema regionale di aree protette (S.I.R.), della politica regionale di conservazione della natura.

## **2.5 La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) come metodo di analisi**

La Direttiva Habitat individua gli strumenti per la tutela delle specie e dei Siti di Importanza comunitaria nella procedura di Valutazione di Incidenza (Art. 6 della Direttiva): “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito (...) l'autorità competente esprimere il proprio accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudica l'integrità del sito in causa (...)”.

La procedura, seguendo il principio di precauzione, si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

La Valutazione d'Incidenza analizza inoltre le possibili interferenze negative sul sito Natura 2000, considerando eventuali effetti congiunti di altri piani o progetti, per valutare gli impatti cumulativi che spesso si manifestano nel tempo.

La valutazione della significatività di tali impatti diretti ed indiretti deve tener conto delle peculiarità (specie ed habitat presenti) e degli obiettivi specifici di conservazione del sito interessato dall'intervento, ma allo stesso tempo deve considerare la funzionalità ecologica dell'intera Rete Natura 2000 e le correlazioni esistenti tra i diversi siti. La Valutazione d'Incidenza deve inoltre includere possibili alternative per l'attuazione del piano o progetto in grado di prevenire effetti che potrebbero compromettere l'integrità del sito. Nel caso in cui sia individuata un'incidenza negativa del piano/progetto proposto e non esistano soluzioni alternative, la legge consente di realizzare l'intervento solo in caso di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi di natura sociale ed economica) e a condizione che lo Stato Membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale della Rete Natura 2000.

In caso di siti caratterizzati da habitat e specie prioritari, ossia rispetto ai quali la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale, tale possibilità è riconosciuta solo con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Per i piani di rilevanza regionale il soggetto competente all'espletamento delle procedure relative alla

Valutazione di Incidenza è la Regione mentre per i piani di rilevanza nazionale le competenze sono del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ai fini della Valutazione d'Incidenza il proponente del piano che può avere incidenze significative su un sito Natura 2000 è tenuto a presentare alla Regione o al Ministero una Relazione, sottoposta a valutazione da parte dell'Ente. La relazione deve essere redatta da esperti qualificati, come prescritto dall'Art. 5, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G del D.P.R. n. 357/1997.

Il documento ufficiale di riferimento utilizzato per la redazione della Valutazione d'Incidenza è il manuale "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC". Il procedimento metodologico, come indicato dal manuale, si articola in quattro fasi ben distinte:

1. Screening. Identifica le possibili incidenze significative di un piano (o progetto) su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani (o progetti).
2. Valutazione appropriata. Analisi dell'incidenza del piano (o progetto) sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani (o progetti) e individuazione di eventuali misure di mitigazione.
3. Valutazione delle soluzioni alternative. Individuazione ed analisi di eventuali soluzioni alternative che possano evitare incidenze negative sull'integrità del sito.
4. Valutazione delle misure di compensazione. Qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per motivi imperativi di pubblica utilità, sia necessario che il piano (o progetto) venga comunque realizzato, devono essere individuate azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze negative previste.

Ai fini della valutazione ciò che occorre dimostrare è che:

- non ci saranno effetti significativi sui siti Natura 2000 (Livello I: Screening);
- non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 (Livello II: valutazione appropriata);
- non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 (Livello III: valutazione di soluzioni alternative);
- esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Natura 2000 (Livello IV: valutazione delle misure compensative).

Nel processo di analisi, in questo lavoro, si è proceduto per step successivi. La consequenzialità delle fasi sopra riportate risultata infatti strettamente dipendente dai risultati

---

ottenuti in ciascuna fase a partire da quella di *screening*, ovvero quella che verifica la significatività dell'incidenza.